

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA  
“COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE E  
LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS”**

**E**

**“COOPERATIVA NUOVA SOCIALITÀ S.C.S.I.S. ONLUS”**

**1. SOCIETÀ COOPERATIVE COINVOLTE NEL PROGETTO**

Incorporante

Cooperativa Sociale P.G. Frassati di produzione e lavoro Società Cooperativa Sociale – Onlus con sede legale in Strada della Pellerina 22/7, Torino (TO), CF/P.IVA 06484280018, Registrazione REA: 792546, Albo delle Cooperative n. A161759 di seguito denominata “Frassati B”

Incorporata

Cooperativa Nuova Socialità S.C.S.I.S. Onlus con sede legale in Via Sondrio 13, Torino (TO), CF/P.IVA 05587380014, Registrazione REA: 720700, Albo delle Cooperative n. A104907 di seguito denominata “Nuova Socialità”

Le situazioni patrimoniali di riferimento ex art. 2501 quater del Codice Civile sono state redatte con data di riferimento al 31/12/2021.

**2. PRESCRIZIONI EX ART. 2501 TER C.C.**

**2.1 Statuto Applicato**

A seguito dell'operazione di fusione, verrà adottato lo statuto della Frassati B (Incorporante) nel testo risultante dall'allegato A) al presente testo.

**2.2 Rapporto di cambio, situazioni patrimoniali di riferimento e semplificazioni adottate**

*Rapporto di cambio*

Poiché tutte le società partecipanti alla fusione hanno natura di società cooperativa a mutualità prevalente essendo società disciplinate dall'art. 2511 e seguenti del Codice Civile, iscritte all'Albo nazionale delle Società Cooperative, ex art. 2512 del Codice Civile sezione cooperative a mutualità prevalente, e i cui statuti prevedono il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 del Codice Civile e in particolare il divieto assoluto di divisibilità delle riserve tra i soci cooperatori, il rapporto di cambio viene fissato "alla pari".

Applicare un rapporto di cambio alla pari, significa applicare un rapporto di cambio determinato in base ai soli valori nominali delle azioni o delle quote delle cooperative, prescindendo dai valori dei capitali economici sottostanti.

Considerando che il valore delle azioni differisce tra le due cooperative, essendo di euro 25,00 per le azioni di Frassati B e euro 25,82 per le azioni di Nuova Socialità, e in considerazione del fatto che in entrambe le cooperative i soci sono detentori di un numero multiplo di azioni, per effetto della fusione, adottando come valore delle azioni quanto previsto dallo Statuto della Incorporante, da parte dei soci di Nuova Socialità si dovrà prevedere una integrazione del capitale che sarà pari al raggiungimento dell'azione aggiuntiva pari al valore di euro 25,00.

L'eventuale conguaglio in denaro non sarà superiore al 10% del valore nominale delle azioni.

Al fine di confermare che il rapporto di cambio non può essere determinato sulla base dei valori economici delle società partecipanti all'operazione di fusione, si segnala per completezza che le medesime società:

- Non hanno posto in essere prestiti obbligazionari convertibili.
- Hanno struttura di società cooperativa, di cui agli artt. 2511 e seguenti del Codice Civile, in possesso, nelle proprie previsioni statutarie, delle clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del Codice Civile, fra cui in particolare, il divieto assoluto di divisibilità delle riserve fra i soci cooperatori.
- Il patrimonio delle suddette società (Incorporante e Incorporata) è, per espressa disposizione statutaria, sostanzialmente indisponibile, in quanto, anche in caso di scioglimento delle società, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ex art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, dedotti il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci eventualmente rivalutate.

Per i motivi citati non è necessaria una valutazione dei patrimoni delle società coinvolte nella fusione né ricorre l'obbligo di redigere la relazione degli esperti a norma dell'art. 2501 sexies del Codice Civile, così come anche previsto nell'orientamento L.F.2. della

Commissione in materia societaria del Comitato Notarile Triveneto (“pertanto nel caso di fusione tra società cooperative a mutualità prevalente in cui il rapporto di cambio, sempre necessario, sia determinato senza aver riguardo ai patrimoni delle società coinvolte – a causa della mancanza nel caso concreto di diritti dei soci sul patrimonio sociale, di riserve divisibili, o comunque di diritti correlati all’entità della partecipazione – non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall’art. 2501 sexies c.c.”).

### **2.3 Semplificazioni adottate**

Trattandosi di fusione di società cooperative a mutualità prevalente con capitale variabile e riserve integralmente indivisibili, il rapporto di cambio non può essere altro che alla pari. Non si è quindi provveduto alla stima del patrimonio sociale per la determinazione del rapporto di cambio essendo il valor del capitale economico delle società coinvolte nel processo di fusione del tutto ininfluenza sulla determinazione di detto rapporto.

Infine, poiché all’operazione straordinaria partecipano solo società cooperative, ai sensi dell’art. 2501-sexies, settimo comma, del Codice Civile non si rende necessaria la relazione di stima di cui all’art. 2343 del Codice Civile.

### **2.4 Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante ai soci della Società Incorporata**

Per le ragioni di cui al punto 2.2 l’assegnazione delle azioni verrà fatta sulla base del valor nominale delle azioni detenute presso le singole cooperative. Ai soci della Incorporanda verrà attribuito un numero di azioni di valore nominale di euro 25,00 della Società Incorporante corrispondente per eccesso al capitale nominale sottoscritto; nel caso in cui il capitale sociale detenuto in Nuova Socialità non sia multiplo di euro 25,00, ogni socio dovrà integrare la differenza fino a raggiungere il multiplo superiore.

### **2.5 Data di decorrenza degli effetti della fusione e imputazione delle operazioni al bilancio della Società Incorporante**

#### *Effetti della fusione*

La data di decorrenza degli effetti della fusione, ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 2, del Codice Civile, sarà il 31/12/2022 se data successiva alla iscrizione prescritta ai sensi dell’art. 2504 del Codice Civile, e comunque dal primo giorno del mese successivo alla data dell’ultima iscrizione, se questa fosse successiva al 31/12/2022.

Da tale data la Frassati B subentrerà in tutti i rapporti giuridici della Società Incorporata, assumendone diritti e obblighi anteriori alla fusione.

*Imputazione delle operazioni al bilancio dell'Incorporante e decorrenza ai fini delle imposte dirette*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504-bis, comma 3, del Codice Civile le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante dalla data di decorrenza come stabilita al primo comma del presente articolo. Ai fini delle imposte dirette, così come consentito dall'art 172 comma 9 del TUIR, gli effetti della fusione decorreranno dal 01/08/2022, atteso che l'esercizio di Nuova Socialità ha termine naturale al 31/07/2022.

**2.6 Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni**

Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato.

**2.7 Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori**

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

**2.8 Conclusioni**

In particolare, per effetto della fusione la Società Incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della Società Incorporate, e in tutti i rapporti giuridici e le situazioni di fatto di qualsiasi natura facenti capo alla medesima Società Incorporata, con conseguente acquisto e assunzione, da parte della Società Incorporante, dei relativi diritti ed obblighi, con subingresso in tutti i diritti reali e di credito, nelle domande intese il riconoscimento degli stessi, nelle concessioni e autorizzazioni amministrative in genere, comprese le pratiche ancora in istruttoria, nei depositi cauzionali, nei contratti e accordi di qualsiasi tipo, nonché in tutti gli impegni, obbligazioni o passività, come in genere in tutti i diritti, ragioni e aspettative riferibili alla Società Incorporata, nulla escluso od eccettuato.

Il presente progetto di fusione viene approvato dai Consigli di Amministrazione di Frassati B e Nuova Socialità sarà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le Società partecipanti alla fusione, nonché depositato in copia, unitamente alle

situazioni patrimoniali di riferimento ed ai fascicoli dei bilanci degli ultimi tre esercizi di ciascuna società partecipante all'operazione di fusione, nelle rispettive sedi sociali.

Allegati:

A) Statuto sociale della Coop Incorporante post fusione

Torino, 29/04/2022

Firmato in originale da:

Il Legale Rappresentate de

COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO SOCIETÀ  
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Droetto Daniela Cristina

---

Il Legale Rappresentate de

COOPERATIVA NUOVA SOCIALITÀ S.C.S.I.S. ONLUS

Bobbio Massimo

---